

30006-20



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 1435

Ersilia Calvanese

CC - 26/10/2020

Gaetano De Amicis

- Relatore -

R.G.N. 27912/2020

Alessandra Bassi

Maria Sabina Vigna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato il (omissis)

avverso la sentenza del 10/09/2020 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi,

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di (omissis) alle competenti Autorità giudiziarie della Gran Bretagna in esecuzione del m.a.e. processuale emesso dal *District Judge Magistrates' Court* di Londra in data 1° luglio 2020 per il concorso nel reato di furto con scasso commesso fra la data del (omissis) e quella del (omissis) (omissis).

La consegna, inoltre, è stata subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della legge n. 69 del 2005.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005 alla richiesta proveniente dal Regno Unito e la mancanza di motivazione sul punto, atteso che la facoltà di rifiuto della consegna prevista dall'art. 185, comma 3, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, pur non esercitata dallo Stato italiano, consente comunque una verifica volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali a tutela dei propri cittadini, così come previsto dall'art. 2 della richiamata legge di attuazione del m.a.e., non essendovi alcuna certezza – a tre mesi dalla formale cessazione dell'applicazione della decisione quadro da parte del Regno Unito – sul fatto che lo Stato di emissione provveda al rinvio in Italia del ricorrente, avuto riguardo ai presumibili tempi del processo a suo carico, che si concluderà non prima della fine dell'anno, allorquando la "Brexit" sarà pienamente operativa.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 6, comma 1, lett. f) e 16 della legge n. 69 del 2005, mancando l'indicazione della pena minima prevista per i reati oggetto del m.a.e., mentre con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), legge cit., in relazione all'art. 111, comma 7, Cost. ed all'art. 5 CEDU, non essendo prevista nel m.a.e. l'informazione se il mandato di cattura interno emesso dalle Autorità dello Stato di emissione costituisca un provvedimento impugnabile o meno.

2.2. Con il quarto ed il quinto motivo si deducono, rispettivamente, la violazione dell'art. 18, lett. e), legge cit., in relazione alla mancata indicazione dei termini di custodia preventiva, nonché la violazione dell'art. 2, comma 3, legge cit. con riferimento al difetto di legittimazione attiva del Magistrato britannico ai fini della emissione di un mandato di arresto europeo, trattandosi di un Giudice onorario e non di carriera.

2.3. Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 18, comma 1), lett. h) e dell'art. 2, comma 1), lett. a) e b), legge cit., in considerazione delle condizioni inumane di detenzione cui il ricorrente sarebbe sottoposto in caso di consegna allo Stato di emissione, in conseguenza sia delle condizioni allarmanti in cui versano gli istituti di detenzione per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che delle condizioni di salute del predetto.

2.4. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 24 legge cit. - sul rilievo che il ricorrente è sottoposto ad altro procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia – e con l'ottavo motivo si censurano la violazione dell'art. 18-*bis*, lett. b), legge cit. e la mancanza di

motivazione in relazione al principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., sull'assunto che i furti oggetto della contestazione di *conspiracy* sono stati pianificati da mesi in territorio italiano, avuto riguardo al fatto che anche gli altri coindagati sono cittadini italiani o, comunque, ivi stabilmente residenti.

2.5. Con il nono motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla mancanza di fonti di prova idonee a concretare il requisito della gravità indiziaria, atteso che in relazione al primo furto oggetto del m.a.e. il *(omissis)* si trovava in Italia, per il secondo furto nessuna contestazione gli è stata mossa e per il terzo furto manca la prova della sua identificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità nella formulazione delle relative doglianze, ove si consideri, per quel che attiene al primo motivo, che nell'ambito della procedura in esame, come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata, trovano applicazione le norme di cui all'art. 62 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in data 18 ottobre 2019 e che la disciplina del mandato d'arresto europeo trova applicazione nei rapporti con tale Stato sino al 31 dicembre di quest'anno, se la persona ricercata, come verificatosi nel caso di specie, è stata arrestata per l'esecuzione di un m.a.e. prima della fine del periodo di transizione.

In ogni caso, deve qui ribadirsi il principio, già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui l'avvio, da parte della Gran Bretagna, della procedura per recedere dall'Unione Europea non legittima il rifiuto di un mandato di arresto europeo per la consegna a detto Stato, in quanto, anche a seguito della c.d. "brexit", non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del fatto che permangono le garanzie derivanti dall'adesione dello stato britannico alla CEDU (Sez. 6, n. 3640 del 22/01/2019, Mastrelli, Rv. 275198).

In tal senso, del resto, si era già espressa il 19 settembre 2018 la Corte di giustizia U.E., nel rilevare, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposita dalla *High Court* della Repubblica d'Irlanda, che: a) la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione nello Stato notificatore e, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro in materia di mandato d'arresto europeo ed i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest'ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall'Unione (§ 45); b) che, in particolare, la notifica dell'intenzione dello Stato britannico di recedere dall'Unione non implica in nessun caso il venir meno del principio fondamentale

della reciproca fiducia fra gli Stati membri, non potendo pertanto integrare quella "circostanza eccezionale" che, ai sensi della giurisprudenza della stessa Corte, può giustificare il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro (§ 48); c) che il Regno Unito è parte della CEDU ed ha inserito le disposizioni del relativo art. 3 nel proprio diritto interno; d) che la permanenza della sua partecipazione a tale convenzione non è in alcun modo collegata alla sua appartenenza all'Unione, sicchè la decisione di detto Stato di recedere da quest'ultima non incide sul suo obbligo di rispettare l'art. 3 della CEDU e, di conseguenza, non può giustificare un rifiuto di dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo motivato dal fatto che la persona consegnata corre un rischio di trattamento inumano o degradante, ai sensi di tali disposizioni (§ 52).

Ne consegue, secondo la richiamata pronuncia della Corte di Lussemburgo, che "l'articolo 50 TUE dev'essere interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione ai sensi di tale articolo non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo o rinviarne l'esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall'Unione. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro a seguito del recesso dall'Unione da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del medesimo mandato d'arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell'Unione".

Nel caso di specie nessuna "ragione seria e comprovata", attestante un concreto rischio del mancato rispetto dei suoi diritti fondamentali da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, è stata dal ricorrente allegata.

Se, infine, è vero che il comma 3 dell'art. 185 dell'accordo di recesso prevede la possibilità per l'Unione di dichiarare che già nel corso del periodo di transizione, oltre ai normali motivi di non esecuzione di cui alla decisione quadro, le autorità giudiziarie dell'esecuzione di un qualsiasi Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, possano rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un m.a.e., così legittimando anche il Regno Unito ad effettuare una analoga dichiarazione entro un mese a titolo di reciprocità, è pur vero che nella dichiarazione allegata al richiamato accordo si sono avvalsi di tale possibilità solo tre Stati membri (la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Slovenia).

2. In ordine al secondo motivo deve richiamarsi il principio ormai da tempo affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187), secondo cui ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano.

Manifestamente infondato deve poi ritenersi il terzo motivo, sia in quanto la prospettata carenza d'informazione non costituisce, nel sistema della nuova procedura di consegna basata sul m.a.e., un valido motivo di rifiuto dell'esecuzione, sia in quanto l'ordinamento del Regno Unito (cfr. gli artt. 4, 5 par. 3, 5 par. 6, nonché la Parte II A della Tabella 1 del *Bail Act* del 1976) prevede espressamente la possibilità di impugnare il provvedimento restrittivo interno, stabilendo anche una presunzione in favore del rilascio su cauzione.

3. Manifestamente infondati devono altresì ritenersi il quarto motivo - ove si consideri che non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e), legge cit., che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", se l'ordinamento processuale di quello Stato contempra un limite massimo di custodia cautelare coincidente con il termine di svolgimento del giudizio di primo grado ed eventualmente prorogabile dal giudice sulla base di condizioni espressamente previste dalla legge (cfr. Sez. 6, n. 48777 del 14/12/2012, Crepuljar, Rv. 254012, in reflazione ad un m.a.e. emesso dalle autorità giudiziarie del Regno Unito) -, nonché il quinto motivo di doglianza, atteso che la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipino all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato ed agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934).

Nel caso di specie l'Autorità di emissione (*Magistrates' Court*) svolge funzioni giurisdizionali ed è irrilevante, dunque, la fonte d'investitura della funzione del magistrato, purché essa sia conforme all'ordinamento giudiziario dello Stato emittente il mandato.

4. Aspecificamente formulato e manifestamente infondato deve ritenersi il sesto motivo di doglianza, che per un verso richiama genericamente una risalente (all'anno 2011) allegazione documentale circa un ricovero ospedaliero per polmonite, con successiva immediata dimissione del ricorrente, per altro verso si limita a menzionare alcuni passi estrapolati da un rapporto ispettivo sulla situazione "allarmante" degli istituti penitenziari britannici, pretendendo di fondare il "serio pericolo" di sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), legge cit. sulla base della mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di difficoltà legata al sovraffollamento carcerario, senza precisare il luogo ove tali problematiche si sarebbero manifestate e senza neanche considerare il quadro di cautele e precauzioni espressamente previste nelle misure adottate attraverso le linee-guida dettate dal Governo britannico sin dal 13 marzo 2020 per fronteggiare e contenere all'interno dei relativi istituti penitenziari gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

5. Genericamente enunciate, inoltre, risultano le ragioni che avrebbero dovuto fondare l'adozione dei provvedimenti ex art. 24 legge cit., avuto riguardo alla insufficienza della allegazione documentale già vagliata dalla Corte distrettuale ed alla espressa subordinazione della consegna alla condizione prevista per il cittadino italiano dall'art. 19, lett. c), legge cit.

Peraltro, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge cit., del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv.272768): evenienza procedimentale, questa, della cui integrazione alcuna prova è stata offerta.

Analoghe considerazioni involgono la disamina dell'ottavo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale osservato, nel richiamare la documentazione in atti disponibile, che i fatti di reato si sono svolti interamente nel territorio dello Stato richiedente e che per "*conspiracy*" propriamente s'intende una situazione assimilabile non alla fattispecie dell'associazione per delinquere dell'ordinamento italiano, quanto piuttosto al concorso di persone nel reato, generica dovendosi ritenere l'asserzione difensiva secondo cui il reato si sarebbe consumato in territorio italiano perché vi risiedono o dimorano alcuni dei concorrenti nel reato.



6. Generico ed assertivamente formulato deve ritenersi l'ultimo motivo, incentrato sulla prospettazione di ragioni di merito non deducibili dinanzi alle Autorità dello Stato di esecuzione, ma da sottoporre esclusivamente dinanzi a quelle dello Stato richiedente. L'autorità giudiziaria italiana, come è noto, deve limitarsi a verificare, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato (Sez. 6, n. 28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415).

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte tali requisiti devono ritenersi ampiamente soddisfatti, avendo la sentenza impugnata puntualmente dato ragione del contenuto del mandato e della dettagliata descrizione dei fatti ivi riportata, con la specifica indicazione, in relazione al ricorrente e a ciascuno dei soggetti ritenuti coinvolti, dei risultati delle attività investigative, per lo più di tipo tecnico e documentale (come, ad es., riprese video, rilievi tecnici su apparecchi telefonici, utilizzo di carte elettroniche, biglietti aerei ed altro).

7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incumbenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 26 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

